

# COMUNE DI SETTIMO VITTONE

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Il sottoscritto Marco Ricciardiello, nominato Revisore dei Conti del Comune di Settimo Vittone per il periodo 1/4/2021- 31/3/2024 con deliberazione n. 7 del Consiglio comunale in data 30/3/2021,

#### VISTI

- la richiesta pervenuta in data odierna di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 6, del D.Lgs 267/2000, sul riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito della sentenza n. 208/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, n. di rep. 178/2023, con la quale lo stesso ha accolto il ricorso presentato dalla società VIABIT SpA condannando il Comune di Settimo Vittone a rimborsare alla società ricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 230,00 per compenso imponibile ed Euro 43,00 per esposti non imponibili, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta, oltre CPA come per legge, quantificate in complessivi Euro 318,08;
- la documentazione relativa a detto procedimento;
- il D.Lgs 267/2000 e, in particolare, l'art. 194;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- in base agli elementi forniti dall'Ente, è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1 lettera a), e derivante dalla citata sentenza, la quale stabilisce che il Comune di Settimo Vittone deve provvedere al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite ammontanti a complessivi euro 318,08;

#### CONSIDERATO CHE

- la sentenza rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;



1

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato a carico del Consiglio Comunale, il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

TENUTO CONTO

- che le somme necessarie trovano integrale copertura ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 all'intervento 01.11.1, cap. 1043/1 e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**il sottoscritto revisore**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine all'approvazione dell'esaminata proposta di deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito della sentenza n. 208/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, n. di rep. 178/2023, per l'importo di Euro 318,08.

E raccomanda all'Ente di trasmettere – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Vercelli, 29/5/2023

L'organo di revisione

